



Sentenza n. 253/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Filomena Maristella Primo Referendario (relatore)

Guido Tarantelli Primo Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24463** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. 41760, relativo all'esercizio 2022 reso da Aloisio Rosario in qualità di consegnatario delle carte carburante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) Dipartimento provinciale di Crotone, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c.: rosario.aloisio@pec.chimicifisici.it;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

uditi, all'udienza del 23 giugno 2026, il giudice relatore Primo Referendario Maristella Filomena, l'agente contabile e il P.M nella persona del V.P.G. Federica Pallone. Nessuno e' comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

	1. Con relazione n. 276/2025, il magistrato istruttore ha rilevato che il	
	conto giudiziale n. 41760, reso dal dott. Rosario Aloisio nella qualità di	
	consegnatario delle carte carburante dell'ARPACAL Dipartimento	
	provinciale di Crotone per l'esercizio 2022, non è redatto sul modello	
	24 previsto dal d.P.R. n. 194/1996 ma su prospetto e non riporta n. 1	
	scheda carburante utilizzata e n. 6 schede non utilizzate e restituite	
	all'Amministrazione nel corso dell'esercizio successivo. Rilevato che	
	non risultano ammanchi ha concluso per l'irregolarità del conto,	
	formulando istanza al Presidente ai sensi degli artt. 145, comma 4, e	
	147 c.g.c.	
	2. Con decreto presidenziale n. 29/2025 del 24 dicembre 2025,	
	ritualmente notificato, è stata fissata la pubblica udienza del 23 giugno	
	2026.	
	3. All'udienza del 23 giugno 2026 le parti hanno concluso come da	
	verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	4. Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dal	
	magistrato designato nella relazione di irregolarità. In via preliminare	
	si deve rilevare la non corretta modalità di rendicontazione realizzata	
	dall'agente contabile. Il conto giudiziale, che gli agenti contabili sono	
	tenuti a rendere ai sensi dell'art. 74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440	
	e dell'art. 610 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827 disposizioni applicabili	
	agli enti pubblici diversi dallo Stato e presupposte dagli artt. 137 e	
	seguenti del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, deve essere compilato nelle	
	forme e con il contenuto prescritti dall'art. 616 del citato regolamento	
	di contabilità generale dello Stato, in modo da dare compiuta ed	
	2	

	ordinata rappresentazione delle poste di carico e di discarico e del resto	
	finale della gestione. Nel caso di specie il conto è stato redatto su un	
	supporto difforme dai modelli ordinariamente in uso per i conti degli	
	agenti contabili, in tal modo discostandosi dalle prescrizioni sopra	
	richiamate. Deve tuttavia darsi atto che, all'epoca della gestione,	
	l'ARPACal non era dotata di un regolamento interno per la	
	rendicontazione delle carte carburante: circostanza che, pur non	
	escludendo l'irregolarità formale riscontrata, ne attenua sensibilmente	
	la portata, avendo obiettivamente condizionato le modalità di	
	redazione del conto, senza per ciò solo comprometterne la	
	ricostruibilità. L'anomalia rilevata rimane pertanto confinata sul piano	
	formale, risultando priva di conseguenze sul piano patrimoniale e non	
	ostativa al riscontro della corrispondenza delle risultanze contabili,	
	sicché non impedisce la definizione del presente giudizio.	
	5. Il giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137 e seguenti del d.lgs.	
	26 agosto 2016, n. 174, ha natura eminentemente documentale: esso è	
	volto ad accertare che il contabile di materie dia compiuta	
	dimostrazione del debito per gli oggetti esistenti all'inizio della	
	gestione, di quelli avuti in consegna nel corso della stessa, del credito	
	per gli oggetti esitati e della rimanenza finale (art. 626, primo comma,	
	r.d. 23 maggio 1924, n. 827), giustificando ogni operazione di entrata e	
	di uscita con i documenti che ne comprovino la regolarità (art. 626,	
	ultimo comma). Va peraltro osservato che quest'ultima disposizione	
	rapporta l'onere documentale alle prescrizioni degli "speciali	
	regolamenti" dell'amministrazione, nella specie mancante. Quanto alla	
	3	

	scheda carburante non esposta in conto, il relativo utilizzo risulta	
	comprovato dalla documentazione versata in atti, che ne attesta la	
	riferibilità a un mezzo del parco automezzi in dotazione al	
	Dipartimento. Con riguardo alle sei schede non utilizzate, la loro	
	restituzione all'Amministrazione nel corso dell'esercizio successivo	
	risulta parimenti documentata. La mancata iscrizione in conto integra,	
	pertanto, un'omissione nella rappresentazione del carico ai sensi	
	dell'art. 626, primo comma, lett. b), del r.d. n. 827 del 1924: irregolarità	
	nella tenuta del conto, priva tuttavia di riflessi sulla consistenza	
	patrimoniale della gestione. Mentre per il rifornimento privo di	
	attestazione contestuale del gestore, l'identificazione del mezzo	
	rifornito è stata resa possibile dalla targa comunicata	
	dall'Amministrazione, elemento che ne ha consentito comunque la	
	piena riconducibilità al parco automezzi dell'ente.	
	6. Le operazioni risultano dunque tutte accertate, residuando le sole	
	irregolarità formali sopra descritte. Tanto premesso il conto giudiziale	
	n. 41760 va dichiarato irregolare, senza addebito di alcun ammanco a	
	carico dell'agente.	
	7. Rilevato che la condotta gestionale ha presentato profili di	
	irregolarità, pur in assenza di ammanchi finanziari, sussistono le	
	ragioni previste dall'art. 31, comma 3, c.g.c. per disporre l'integrale	
	compensazione delle spese di lite.	
	P.Q.M.	
	la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24463 del	
	4	

